

**FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE
DEL PIEMONTE, LIGURIA E DELLA VALLE D'AOSTA**

Procedimento 5/2023
promosso contro

- **ROSSI Luciano**, cartellino n. 458431 presso la soc. CRIVELLESE CASTELNUOVO del Comitato Regionale Piemonte;

PREMESSO

- che è pervenuta in data 25.01.2023 allo scrivente la denuncia del Sig. COMBA Danilo G., Direttore della gara Categoria B maschile del 22.01.2023 disputata presso l'impianto della S.B. VIOTTESE sita in Viotto di Scalenghe (To);
- che la denuncia è stata sporta nei confronti del sig. ROSSI Luciano, tesserato per la soc. Crivellese Castelnuovo, il quale, nella circostanza, si era iscritto al torneo quale giocatore della soc. Chierese poiché la manifestazione consisteva in una gara promiscua a coppie;
- che la denuncia è tempestiva perché ricevuta entro tre giorni dal fatto contestato, occorso nell'ambito della suddetta manifestazione;
- che nel documento è stato riferito che durante la predetta gara il sig. ROSSI, ivi presente quale spettatore, ha realizzato comportamenti offensivi ed irrispettosi nei confronti del Direttore di Gara. Tra le altre, egli avrebbe proferito le testuali parole: *"Voi Arbitri non sapete che dire cazzate, tu poi (riferendosi al sig. COMBA) sei un coglione..."*;
- che la condotta del tesserato, punibile anche se mero spettatore ai sensi dell'art. 60 co. 1 Regolamento di Giustizia e Disciplina FIB, ha realizzato l'infrazione prevista all'art. 60 comma 3, lett. o) del Regolamento che punisce i *«comportamenti offensivi e irrispettosi nei confronti degli arbitri»* da parte dei tesserati;

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo, tutto ciò premesso, ritenuto e considerato,

- applica a **ROSSI Luciano**, tessera n. 458431, la sanzione della **SQUALIFICA DI MESI UNO**;

Si ordina che il presente provvedimento sia comunicato nelle forme di rito.

Così deciso in Torino, 21.02.2023

Il Giudice Sportivo

(Avv. Federico Freni)

